

Centro Iniziativa Genitori Democratici odv

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 10 del mese di Ottobre, anno 2022 alle ore 20,15, presso la sede sociale sita in Villa Carcina, alla via Roma 9/11, si è riunita, in prima convocazione o in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statuto per adeguarsi al D.Lgs 117/2017 e successive interpretazioni.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. cinque soci. Sono pervenute n.cinque di deleghe.

Signore Etori Elena, Piardi Stefania, Uberti Patrizia, Sola Enrica, Luppi Rita e Panelli Ileana e i Signori Chillemi Marco, Antonini Emanuele e Mostarda Giorgio.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Mostarda Giorgio e da Segretario il socio signora Etori Elena.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Si procede alla trattazione del punto uno all'ordine del giorno.

-Prende la parola il socio Mostarda Giorgio il quale evidenzia le modifiche apportate allo statuto.

Dopo discussione l'assemblea delibera, con voti favorevoli 10, voti contrari zero, astenuti zero, le modifiche apportate agli articoli 4,5 e13.

L'assemblea si è tenuta in via telematica per poter raggiungere il maggior numero di soci.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 21,00, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

Elena Etori

Giorgio Mostarda

Il presente atto è esente da imposta da bollo e di registro, come da art.8, comma 3 e 5 del d.lgs luglio 2017 n° 117



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 24 OTT. 2022

al N. 6335 serie 3

versati € Ex nte

Per delega del Direttore Provinciale

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 15 del mese di Ottobre 1982 alle ore 20.30, presso la sede del Centro Iniziativa Genton Democratici, si è svolta la prima convocazione dell'Assemblea Generale del Centro Iniziativa Genton Democratici.

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome].
2) Sono presenti [numero] delegati.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.

Il Presidente del Centro Iniziativa Genton Democratici, il signor [nome], ha presieduto l'Assemblea. Ha presenziato anche il signor [nome], segretario del Centro Iniziativa Genton Democratici.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
L. 15/10/82
[Firma]

STATUTO ASSOCIAZIONE

"CENTRO INIZIATIVA GENITORI DEMOCRATICI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – *Costituzione, durata e sede*

È costituita l'Associazione denominata "Centro Iniziativa Genitori Democratici - Organizzazione di volontariato o ODV", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "CIGD - Organizzazione di volontariato o ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione aderisce al circuito nazionale CGD ODV (Coordinamento Genitori Democratici ODV)

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Villa Carcina (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – *Finalità e attività di interesse generale.*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella vera realizzazione dei dettami della nostra costituzione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- organizzare e gestire servizi alle famiglie e agli studenti di comodato d'uso dei libri scolastici;
- organizzare e gestire servizi alle famiglie per l'accoglienza degli alunni in orario pre-scolare, all'assistenza di bambini di famiglie disagiate nella loro organizzazione quotidiana;
- promuovere l'alfabetizzazione e la cultura in ogni sua espressione, attraverso attività di promozione alla lettura, alla cultura;
- promuovere il volontariato, anche attraverso attività di alternanza di scuola lavoro, nonché la promozione della cultura del territorio attraverso escursioni pomeridiane;
- promuovere con i ragazzi della scuola dell'obbligo, attività di supporto allo studio per una migliore formazione scolastica, sia momenti di socializzazione e confronto interpersonale, che contrastino l'esclusione sociale o il bullismo;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi alla cultura del dono verso famiglie bisognose del nostro comune, raccogliendo prodotti di prima necessità da donare;
- promuovere la cultura della legalità e della pace attraverso attività specifiche di confronto tra studenti di culture diverse, all'interno del doposcuola, nonché aderendo ad eventi nazionali;
- promuovere anche con la collaborazione di associazioni del territorio e provinciali, il recupero di beni confiscati alla mafia sul territorio comunale per poi utilizzarle per le attività di scolarizzazione e socializzazione con i ragazzi del comune.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai quattordici anni compiuti, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal consiglio direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi/nuove aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato/interessata ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli/alle interessati/interessate.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio/socia può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

In particolare all'associato/associata è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Si riconosce il diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per tramite dei propri genitori.

Tra i soci/socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti/tutte i soci/socie godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/proprie associati/associate o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del/della volontario/volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di/della volontario/volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/delle volontari/volontarie.

ART. 6 – *Perdita della qualità di socio/socia*

La qualità di socio/socia si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso/esclusa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato/interessata entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso/esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione, egli/essa, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – *Volontari/volontarie e Assicurazioni Obbligatorie*

I volontari/volontarie dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un/una socio/socia nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei/delle destinatari/destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei/delle soci/socie.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/associate, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli/delle associati/associate presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli/delle associati/associate presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli/delle associati/associate e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli/delle associati/associate presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei/delle associati/associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli/delle associati/associate presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli/delle associati/associate sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai/delle dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei/delle soci/socie per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei/delle soci/socie.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei/delle presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti/tutte coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti/tutte gli/le associati/associate dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il/la consigliere/consigliera che si sia reso/resa responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato/interessata a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il/la consigliere/consigliera non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il consiglio

provvederà alla convocazione dell'assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo eseguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato/nominata amministratore/amministratrice, e se nominato/nominata decade dal suo ufficio, l'interdetto/interdetta, l'inabilitato/inabilitata, il fallito/fallita, o chi è stato condannato/condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano/anziana di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei/delle soci/socie.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei/delle soci/socie, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I/le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli/alle amministratori/amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 19 – *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati/associate. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del/della richiedente.

ART. 21 – *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/fondatrici, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori Amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – *Libri Sociali Obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli/le associati/associate hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i/le fondatori/fondatrici, associati/associate, lavoratori/lavoratrici, collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i/le soci/socie o tra alcuni/alcune di essi/esse e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

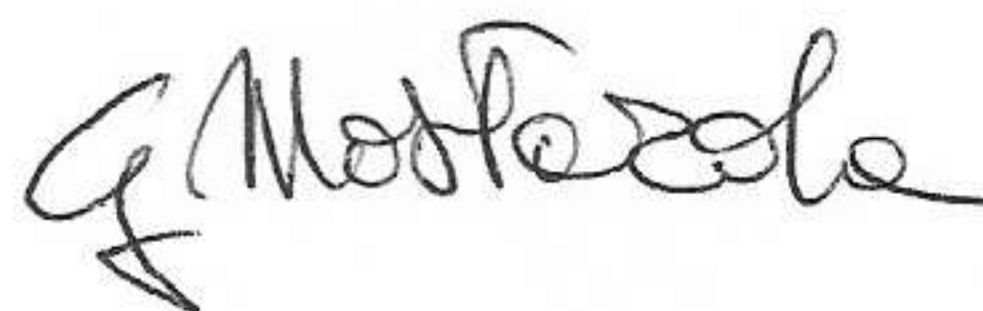
ART. 25 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 26 – *Norma Transitoria*

Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nella Sezione provinciale per Brescia del registro generale regionale del volontariato e, comunque, a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; sino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nello statuto precedente, approvato nella riunione dell'assemblea straordinaria del 21/11/2002

Villa Carcina 10/10/2022



Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro come da art 82 comma 3e5 del d.lgs luglio 2017
n°117